

Legge federale sui diritti politici (LDP)

Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Ingresso

...

visti gli articoli 44, 66, 72-74, 90 e 122 della Costituzione federale³;

...

Art. 18 **Incompatibilità**

¹ Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un'incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.

² Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

Art. 19 cpv. 2

² Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.

¹ FF **1999** 6784

² RS **161.1**

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 39, 136, 149 e 192 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

Art. 75 cpv. 1

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è dichiarata nulla in tutto o in parte dall'Assemblea federale.

Art. 76

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
- b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
- c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927⁴ è modificato come segue:

Ingresso

...

visto l'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale⁵;

...

Titolo prima dell'art. 14a

9a. Incompatibilità

Art. 14a

I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.

⁴ RS 172.221.10

⁵ Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, il numero II entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999⁶

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

1569